



Wolters
Kluwer

RIFORMA DELLE SANZIONI: DETRAZIONE DELL'IVA INDEBITA

ADEMPIMENTO

Decreto Sanzioni: novità in materia di detrazione dell'IVA non dovuta

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, oltre alla riduzione dal 90% al 70% della sanzione prevista per l'illegittima detrazione dell'imposta, la sanzione da 250 a 10.000 euro, prevista per la detrazione dell'IVA indebitamente applicata dal cedente/prestatore in misura superiore a quella effettiva, viene estesa ai casi di applicazione dell'imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette. Inoltre, salvi i casi di frode e di abuso del diritto, resta fermo il diritto del cessionario/committente alla detrazione della sola imposta effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione posta in essere.

DA SAPERE

IVA addebitata per eccesso o impropriamente: sanzione fissa in capo al cessionario

L'applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva o l'applicazione dell'IVA per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, comporta in capo al cessionario l'applicazione di una sanzione fissa da euro 250 a euro 10.000, e limita il diritto alla detrazione alla sola imposta dovuta. Il decreto attuativo della delega fiscale che riforma il sistema sanzionatorio nazionale dissipa molti dei dubbi applicativi sorti in ordine alla detrazione dell'IVA impropriamente addebitata dal cedente/prestatore al cessionario/committente. Viene anche ridotta la sanzione per illegittima detrazione dell'imposta.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Forfetari: al via l'adesione al concordato preventivo

Impresa - Decreto Agricoltura: in G.U. la conversione

Lavoro - Versamenti volontari agricoli per il 2024

Scadenze dal 18 luglio al 1° agosto 2024

ADEMPIMENTI

Decreto Sanzioni: novità in materia di detrazione dell'IVA non dovuta

di Marco Peirola

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, oltre alla riduzione dal 90% al 70% della sanzione prevista per l'illegittima detrazione dell'imposta, la sanzione da 250 a 10.000 euro, prevista per la detrazione dell'IVA indebitamente applicata dal cedente/prestatore in misura superiore a quella effettiva, viene estesa ai casi di applicazione dell'imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette. Inoltre, salvi i casi di frode e di abuso del diritto, resta fermo il diritto del cessionario/committente alla detrazione della sola imposta effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione posta in essere.

NOVITA'

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il decreto legislativo di riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario (D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2024), approvato in attuazione della legge n. 111/2023, ha modificato l'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997, che disciplina il trattamento sanzionatorio applicabile nei confronti di chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa.

Sanzione proporzionale per l'indebita detrazione

Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, non sarà più punito con la sanzione amministrativa pari al 90% dell'ammontare della detrazione compiuta, ma nella **misura ridotta del 70%**.

Sanzione fissa per l'indebita detrazione

Inoltre, la **sanzione fissa da 250 a 10.000 euro**, prevista nei confronti del cessionario/committente che abbia detratto l'IVA erroneamente addebitata dal cedente/prestatore in misura superiore a quella effettiva, si applicherà anche in caso di detrazione esercitata con riferimento a **operazioni esenti, non imponibili o non soggette a IVA**, laddove il cedente/prestatore abbia comunque assolto l'imposta addebitata in rivalsa.

Detrazione limitata all'imposta dovuta

L'estensione del diritto di detrazione è mitigata dall'ulteriore previsione in base alla quale, salvi i casi di frode e di abuso del diritto, il cessionario/committente potrà esercitare la **detrazione della sola imposta effettivamente dovuta**, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione realizzata.

Non punibilità in caso di infedeltà della dichiarazione IVA

Infine, in un'ottica di proporzionalità, viene previsto che le sanzioni proporzionale e fissa **non si applicheranno** quando la violazione ha dato luogo a un'**infedeltà dichiarativa**, punita con la sanzione di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997.

EFFETTI DELL'ERRONEA APPLICAZIONE DELL'IVA IN CAPO ALLE PARTI

Rapporti discendenti dall'effettuazione di un'operazione imponibile

In via generale, il sistema di funzionamento dell'IVA, incardinato sugli istituti della rivalsa e della detrazione, presuppone una **relazione trilaterale**, caratterizzata:

- da un **rapporto cedente/prestatore-cessionario/committente**, in base al quale il cedente/prestatore applica l'IVA in rivalsa e ne riscuote l'importo dal cessionario/committente;
- da un **rapporto cedente/prestatore-Erario**, riferito all'obbligo di versamento dell'IVA addebitata in rivalsa al cessionario/committente;
- da un **rapporto cessionario/committente-Erario**, nel quale il cessionario/committente, che non sia consumatore finale, detrae l'imposta pagata in rivalsa al cedente/prestatore.

Effetti dell'erronea applicazione dell'IVA in capo al cedente/prestatore

L'art. 30-ter del D.P.R. n. 633/1972, aggiunto dalla legge n. 167/2017 (legge Europea 2017), disciplina la **restituzione dell'IVA non dovuta**, cioè indebitamente applicata in fattura per un'operazione esente, non imponibile o non soggetta a imposta.

Il comma 1 del novellato art. 30-ter, corrispondente all'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, che disciplina il cd. "**rimborso anomalo**", dispone che il soggetto passivo presenta la **domanda di restituzione dell'imposta non dovuta**, a pena di decadenza:

- entro il termine di **due anni dal versamento** della medesima ovvero, se posteriore
- **dal giorno** in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Attenzione

Il diritto di rimborso da parte del cedente/prestatore discende dal rapporto tributario che tale soggetto intrattiene con l'Erario a seguito dell'erroneo addebito in fattura di un'imposta non dovuta. L'art. 21, settimo comma, del D.P.R. n. 633/1972, anche dopo la riformulazione ad opera del D.Lgs. n. 158/2015, stabilisce che l'**imposta indicata in fattura** deve essere **comunque versata all'Erario**, anche se non dovuta. Pertanto, è in considerazione del carattere tributario che caratterizza il rapporto con l'Erario, che il cedente/prestatore può chiedere a quest'ultimo la restituzione dell'imposta erroneamente applicata in fattura.

Il successivo comma 2 dello stesso art. 30-ter del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che, nel caso di applicazione di un'**imposta non dovuta** a una **cessione di beni** o a una **prestazione di servizi**, accertata in via definitiva dall'Amministrazione Finanziaria, la **domanda di restituzione** può essere presentata dal cedente/prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario/committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.

Effetti dell'erronea applicazione dell'IVA in capo al cessionario/committente

Prima della modifica normativa operata dalla legge di Bilancio 2018, il cessionario/committente che avesse **detratto l'imposta erroneamente addebitata in fattura** dal cedente/prestatore, oltre a subire il recupero dell'imposta detratta, era soggetto anche all'applicazione della sanzione proporzionale, pari al 90% dell'imposta, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997.

Per superare tali criticità, il legislatore ha introdotto una **specifica disposizione, finalizzata a ripristinare la neutralità** dell'imposta in capo al cessionario/committente. In particolare, modificando l'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997, è stato previsto che il cessionario/committente, in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, può operare la detrazione della maggiore imposta corrisposta a titolo di rivalsa al cedente/prestatore, salvo l'irrogazione nei suoi confronti di una **sanzione amministrativa** in misura fissa (compresa tra 250 e 10.000 euro).

EFFETTI DEL PRINCIPIO DEL "FAVOR REI" SUL REGIME SANZIONATORIO

L'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, stabilisce il **principio del "favor rei"**, secondo cui, se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

Nel passaggio alla nuova disciplina, la **detrazione dell'IVA non dovuta**, cioè erroneamente applicata in fattura dal cedente/prestatore, non dà più luogo all'irrogazione della sanzione proporzionale del 90% e, restando fermo il diritto di detrazione, non risulta più configurabile la violazione di infedele dichiarazione, punita con la sanzione, anch'essa proporzionale, dal 90% al 180% dell'imposta, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997.

Attenzione

Sul punto, è intervenuta la **Corte di Cassazione**, osservando che la norma è stata inserita dalla legge di Bilancio 2018 nell'ambito della disciplina generale in materia di sanzioni amministrative, prevedendo la **misura della sanzione** amministrativa da irrogare nei confronti del cessionario/committente che applichi l'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente/prestatore.

Per la stessa, quindi, con riferimento alla determinazione della misura delle sanzioni, trova applicazione il **"favor rei"** di cui all'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 (sent. 3 ottobre 2018, n. 24001).

EFFETTI DEL PRINCIPIO DEL “FAVOR REI” SULL’ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE

Orientamento iniziale della giurisprudenza

In base all’iniziale orientamento della Corte di Cassazione, è **escluso** che il principio del “*favor rei*” sia **applicabile** anche alla **detrazione dell’imposta non dovuta**, in quanto l’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997, non enuncia espressamente alcuna valenza retroattiva della sua efficacia e introduce, invece, innovativamente, il **riconoscimento del diritto alla detrazione dell’IVA** corrisposta in **misura maggiore** rispetto a quanto dovuto, disciplinando, quindi, diversamente il regime precedente. Né può dirsi che abbia valenza interpretativa, non essendo ricavabile dalla previsione in esame alcun riferimento al precedente regime, in relazione al quale si è inteso procedere a un chiarimento, per via normativa, della portata applicativa del regime della detrazione dell’IVA (sent. n. 24001 del 2018). Tale conclusione è stata successivamente ribadita dalla stessa Suprema Corte, escludendo la possibilità di detrarre l’imposta in misura superiore all’importo effettivamente dovuto, non trovando applicazione lo “*ius superveniens*” costituito dalla legge di Bilancio 2018 (sent. 24 maggio 2019, n. 14179).

Norma interpretativa

La questione relativa all’**efficacia retroattiva** dell’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997, è stata definitivamente risolta, sul piano normativo, a favore dei contribuenti. Il comma 3-bis dell’art. 6 del D.L. n. 34/2019 (decreto “Crescita”), aggiunto in sede di conversione dalla legge n. 58/2019, ha stabilito che la previsione della detrazione dell’IVA non dovuta si applica anche ai **casi verificati anteriormente al 1° gennaio 2018**, rispetto ai quali, pertanto, il cessionario/committente può esercitare la detrazione dell’IVA erroneamente addebitata, ferma restando l’applicazione nei suoi confronti della **sanzione compresa tra 250 e 10.000 euro**.

Nuovo orientamento della giurisprudenza

A seguito della citata norma interpretativa, la Corte di Cassazione, ritenendo che la valutazione di indetraibilità operata dall’Ufficio e fatta propria dal giudice d’appello non sia più conforme al nuovo quadro normativo, ha **accolto il ricorso** della società, che ha, pertanto, diritto alla **detrazione della maggiore IVA** erroneamente applicata in fattura, **anche anteriormente al 1° gennaio 2018** (ord. 28 ottobre 2020, n. 23817).

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA SANZIONATORIA

Un ulteriore aspetto da considerare è relativo all’ambito applicativo della previsione che consente al cessionario/committente di esercitare la detrazione dell’imposta erroneamente applicata dal cedente/prestatore.

Letteralmente, la norma fa riferimento all’ipotesi di **applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva**, per cui è sorto il dubbio se la detrazione sia ammessa nel solo caso in cui il cedente/prestatore abbia applicato un’aliquota superiore a quella corretta o se debba parimenti ritenersi spettante nelle ipotesi in cui l’operazione sia stata erroneamente considerata imponible, anziché esente, non imponible o non soggetta.

Orientamento iniziale dell'Amministrazione Finanziaria

La Guardia di Finanza ha affermato che, *“qualora, ad esempio, una determinata operazione sia erroneamente fatturata con aliquota superiore a quella corretta, ovvero con IVA, pur trattandosi di operazioni esenti o non imponibili, al cessionario/committente si applicherà la nuova sanzione (...), fermo restando il suo diritto alla detrazione dell'imposta stessa”* (circolare 13 aprile 2018, n. 114153, § 10).

Orientamento della giurisprudenza di merito

La giurisprudenza di merito ha affrontato la questione in alcune occasioni e, segnatamente:

- la **Commissione tributaria di Il grado di Trento** ha affermato che la norma in esame è relativa al caso dell'imposta applicata in misura superiore a quella effettiva in presenza di operazioni imponibili, con la conseguente indetraibilità dell'IVA per le operazioni esenti (sent. 28 febbraio 2019, n. 20/1/19);
- la **Commissione tributaria provinciale di Milano** ha negato la detraibilità dell'IVA erroneamente applicata in relazione alle operazioni esenti (sent. 3 dicembre 2018, n. 5497/10/18);
- la **Commissione tributaria regionale della Lombardia** ha escluso la possibilità di detrarre l'imposta indebitamente applicata per le operazioni escluse dal campo di applicazione del tributo (sent. 13 settembre 2019, n. 3483/21/19).

Orientamento della giurisprudenza di legittimità

Nello stesso senso si è espressa anche, da ultimo, la Corte di Cassazione, affermando che l'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997, come chiaramente si evince dal tenore letterale della richiamata disposizione, trova applicazione solo in relazione alle **operazioni imponibili**, allorquando sia stata **corrisposta l'IVA in base a un'aliquota superiore a quella effettivamente dovuta** e non anche con riferimento alle ipotesi di operazioni non imponibili (sent. 3 novembre 2020, n. 24289).

Attenzione

Sempre secondo la Corte di Cassazione, l'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997, deve essere interpretato nel senso che, in caso di IVA erroneamente addebitata in misura superiore a quella effettiva, la detrazione può essere esercitata **nei limiti dell'imposta dovuta e non, quindi, per l'intero importo** (ord. 21 aprile 2021, n. 10439, confermata da sent. 19 novembre 2021, n. 35500 e sent. 10 agosto 2022, n. 24581).

Tale orientamento intende adeguare l'applicazione della previsione normativa in esame alla normativa comunitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, per la quale il diritto di detrazione è **limitato alla sola imposta dovuta** e non anche a quella indebitamente versata a monte, che deve essere corrisposta all'Erario solo perché addebitata in fattura (sent. 10 luglio 2019, causa C-273/18; sent. 21 febbraio 2018, causa C-628/16; sent. 14 giugno 2017, causa C-38/16; sent. 26 aprile 2017, causa C-564/15).

Nuovo orientamento dell'Amministrazione Finanziaria

La Guardia di Finanza ha inteso adeguarsi all'interpretazione fornita dalla Suprema Corte, per cui - rivisitando la propria precedente posizione - ha affermato che la **detraibilità dell'IVA erroneamente applicata** dal cedente/prestatore è possibile nel solo caso in cui sia stata **indebitamente applicata un'aliquota superiore** a quella dello specifico bene/servizio ceduto/prestato.

Attenzione

Anche l'Agenzia delle Entrate, sulla scia della posizione della Corte di Cassazione, ha precisato che, nella previsione di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997, si distinguono due tipologie di condotte illecite, in relazione a ciascuna delle quali sono previste due diverse sanzioni:

- una **sanzione fissa** (compresa fra 250 euro e 10.000 euro) per il cessionario/committente, in caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente/prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario/committente alla detrazione;
- una **sanzione pari al 90%** dell'ammontare della detrazione illegittimamente compiuta dal cessionario/committente, negli altri casi in cui l'imposta è stata assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa.

Qualora il cessionario/committente abbia pagato al cedente/prestatore - e, di conseguenza, abbia detratto - l'IVA addebitatagli per errore in fattura, **pur trattandosi di operazioni esenti o non imponibili**, deve essere, dunque, irrogata la **sanzione proporzionale**, previo recupero dell'IVA indebitamente detratta (risoluzione Agenzia delle Entrate 3 agosto 2021, n. 51/E).

Possibili rimedi per il cessionario/committente

Alla luce della posizione restrittiva della Cassazione, laddove la detrazione non sia ammessa, il cessionario/committente può **ottenere in restituzione l'imposta indebitamente applicata** dal cedente/prestatore attraverso l'azione di **indebito oggettivo** di cui agli artt. 2033 e 2946 c.c., da esercitare entro il termine di prescrizione decennale.

Nel caso in cui il recupero dell'imposta nei confronti del cedente/prestatore risultasse **impossibile o eccessivamente difficile**, come nel caso di insolvenza, il cessionario/committente può chiedere il rimborso all'Amministrazione Finanziaria (Corte di Giustizia UE, sent. 15 dicembre 2011, causa C-427/10).

Attenzione

A quest'ultimo riguardo, secondo un differente orientamento della Corte di Cassazione, vi sarebbe spazio per chiedere il rimborso all'Amministrazione Finanziaria anche al di fuori delle citate situazioni eccezionali.

Infatti, ad avviso dei giudici di legittimità (Cass. 27 settembre 2018, n. 23288; Cass. 6 dicembre 2016, n. 24923; Cass. 26 agosto 2015, n. 17169; Cass. 26 ottobre 2012, n. 18425):

- il **rapporto di natura privatistica** tra cedente/prestatore e cessionario/committente - che dà luogo alla giurisdizione del giudice ordinario, venendo meno la connotazione tributaria del rapporto controverso - si configura

laddove il cessionario/committente rivesta la posizione di “consumatore finale”, identificandosi nel soggetto definitivamente inciso dall'imposta;

- in caso contrario, **riemerge il rapporto tributario** - con conseguente legittimazione del soggetto cessionario/committente ad **agire nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria** - tutte le volte in cui l'indebita IVA versata in rivalsa sull'acquisto di beni e servizi destinati all'esercizio dell'attività economica venga a riflettersi sulla liquidazione dell'imposta nella dichiarazione annuale del cessionario/committente, qualora l'Ufficio contesti, in tutto od in parte, la detrazione dell'IVA in rivalsa, in quanto relativa a un'operazione erroneamente assoggettata, in tutto o in parte, a imposta.

DA SAPERE

IVA addebitata per eccesso o impropriamente: sanzione fissa in capo al cessionario

di Roberta De Pirro

L'applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva o l'applicazione dell'IVA per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, comporta in capo al cessionario l'applicazione di una sanzione fissa da euro 250 a euro 10.000, e limita il diritto alla detrazione alla sola imposta dovuta. Il decreto attuativo della delega fiscale che riforma il sistema sanzionatorio nazionale dissipa molti dei dubbi applicativi sorti in ordine alla detrazione dell'IVA impropriamente addebitata dal cedente/prestatore al cessionario/committente. Viene anche ridotta la sanzione per illegittima detrazione dell'imposta.

In ipotesi di indebita detrazione IVA, si applica la sanzione fissa compresa tra euro 250 ed euro 10.000, anche nel caso di ricezione di una fattura con IVA non dovuta.

Attenzione

La detrazione dell'imposta resta limitata solo a quella dovuta.

È questa una delle più importanti novità che emerge dalla riscrittura dell'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997, da parte dell'art. 2 del D.Lgs. n. 87/2024, recante la riforma del sistema sanzionatorio nazionale, che ha finalmente definito il perimetro applicativo della previsione contenuta nel suddetto comma 6, secondo la quale *“In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro”*.

Restituzione dell'imposta non dovuta

Tale previsione, infatti, nasce alternativa al “rimborso anomalo”, ossia alla disciplina dettata dall'art. 30-ter del D.P.R. n. 633/1972 *“Restituzione dell'imposta non dovuta”*, in applicazione del quale il soggetto passivo può presentare la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, **entro il termine di due anni** dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta a una cessione di beni o a una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione Finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.

La stessa previsione è un valido rimedio a quanto disposto dall'art. 21, settimo comma, del D.P.R. n. 633/1972, secondo il quale, se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero

ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura. In altri termini, la fatturazione dell'IVA in misura maggiore rispetto a quella dovuta determina comunque in capo al cedente/prestatore l'obbligo di versamento della stessa all'Erario, restando fermo il suo diritto di ottenerne il rimborso, secondo quanto stabilito dall'art. 30-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Il predetto art. 30-ter consente, dunque, al cedente e/o prestatore di presentare la domanda di rimborso dell'IVA non dovuta, accertata definitivamente, entro due anni dalla restituzione, in via civilistica, al cessionario e/o committente.

Come cambia la procedura di recupero dell'imposta

Ora, l'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997, rende la procedura di recupero dell'imposta più snella e immediata, permettendo direttamente al cessionario di non essere "gravato" della maggiore IVA dovuta per effetto del riconoscimento in capo allo stesso del diritto alla detrazione.

Il legislatore delegato, intervenendo sul comma 6 in commento, ha disposto che, nel caso di applicazione dell'imposta con aliquota superiore a quella prevista per l'operazione, o di applicazione dell'imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il **cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro**. In tali ipotesi, e salvi i casi di frode e di abuso del diritto, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione della sola imposta effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione posta in essere.

Dalla riscrittura della norma emerge che è stato **esteso il perimetro applicativo** della norma in esame, prevedendo che la stessa trova applicazione non solo nel caso:

- di applicazione dell'imposta con aliquota superiore a quella prevista per l'operazione, ma anche in quello,
- di **applicazione dell'imposta per operazioni esenti**, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore.

In questo modo, si dissipano i dubbi interpretativi manifestati in materia dall'Agenzia delle Entrate. Non solo. Il legislatore delegato ha limitato alla sola imposta dovuta il **diritto alla detrazione della maggiore IVA addebitata in fattura** rispetto a quella dovuta o dell'IVA addebitata impropriamente.

Il che, in termini operativi, vuole dire che, se un contribuente riceve una fattura con esposizione dell'imposta nel caso di operazioni esenti e detrae erroneamente l'IVA, lo stesso deve restituire integralmente l'IVA e corrispondere la sanzione amministrativa compresa tra euro 250 ed euro 10.000.

Si segnala che la suddetta sanzione non si applica se la violazione ha determinato una dichiarazione infedele, punita con la sanzione di cui all'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997, fattispecie con riferimento alla quale trova applicazione la sanzione amministrativa del 70% della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato, con un minimo di 150 euro.

Infine, sempre in tema di indebita detrazione, il legislatore delegato ha **rimodulato al ribasso la sanzione per illegittima detrazione** dell'imposta assolta, dovuta o addebitata in via di rivalsa, la quale passa dal 90% al 70% della detrazione compiuta. Si pensi, ad esempio, alla detrazione dell'imposta in assenza della fattura di acquisto o della bolletta doganale o alla detrazione dell'IVA in assenza del requisito dell'inerenza della spesa sostenuta alla quale l'imposta si riferisce.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Immatricolazione autoveicoli provenienti da Vaticano e San Marino

Sono stati stabiliti le **modalità e i termini delle verifiche**, propedeutiche all'immatricolazione, che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate devono effettuare nelle ipotesi in cui **non sia previsto il versamento dell'IVA** con il modello "F24 *Versamenti con elementi identificativi*", in occasione dell'**introduzione nel territorio dello Stato di veicoli** provenienti dai territori degli Stati di cui all'art. 71 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 16 luglio 2024, n. 296689

IMU per immobili utilizzati dagli ENC

Il MEF ha illustrato le novità introdotte dalla legge di Bilancio per l'anno 2024 in materia di imposta municipale propria (**IMU**), relativamente agli immobili utilizzati dagli enti non commerciali (**ENC**) per lo svolgimento con **modalità non commerciali delle attività meritevoli di tutela**.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, circolare 16 luglio 2024, n. 2/DF

Plusvalenza da superbonus: calcolo termine decennale

In tema di **data rilevante**, ai fini della determinazione dell'eventuale **plusvalenza**, per il **calcolo del termine decennale post** conclusione dei lavori per cui si sia fruito del **superbonus**, nel caso di **vendita con riserva di proprietà**, il momento rilevante ai fini dell'eventuale plusvalenza imponibile è quello in cui si verifica l'**effetto traslativo della proprietà** dell'immobile oggetto degli interventi agevolati che, come previsto dall'art. 1523 c.c., coincide con il **versamento dell'ultima rata** da parte dell'acquirente.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 16 luglio 2024, n. 156

Forfetari: al via l'adesione al concordato preventivo

Anche le **persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti o professioni** e applicano il **regime forfetario** possono ora **aderire alla proposta di concordato** del Fisco, che dovrà, eventualmente, essere **accettata** entro il termine di presentazione del modello, fissato al **15 ottobre 2024**. L'adesione vincola il contribuente a dichiarare il reddito concordato - per un anno, in via sperimentale, per i soggetti forfetari - a prescindere dagli importi effettivamente conseguiti, mentre non ha alcun effetto ai fini IVA.

Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 16 luglio 2024

Utenti canale Sister: due nuovi servizi per la piattaforma delle Entrate

Gli utenti di *Sister* possono adesso ottenere l'**estratto di una mappa** a uno **specifico stadio storico**, dal 2014 ad oggi. Infatti, nell'archivio catastale è registrata ogni singola variazione nelle geometrie delle mappe in quest'arco

temporale. L'utenza professionale, inoltre, può eseguire la **ricostruzione storico-grafica** delle geometrie delle **particelle catastali** di interesse, indicando il numero della particella esistente alla data della richiesta. Il nuovo servizio è utile, ad esempio, nei casi in cui sia necessario conoscere la **configurazione della mappa a una certa data**.

Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 16 luglio 2024

Concordato preventivo forfetari: nota metodologica software di calcolo

Con decreto in corso di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, è stata approvata la **nota metodologica** alla base del **software di calcolo del reddito per l'accordo preventivo dei contribuenti in regime forfetario con il Fisco**. La proposta di concordato è elaborata sulla base della metodologia approvata, utilizzando i **dati indicati** dal contribuente nella **dichiarazione dei redditi** e le informazioni desunte dalle **banche dati** relative agli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Ai fini delle rivalutazioni prospettive della proposta di concordato, sono utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL, elaborate dalla Banca d'Italia. *Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 15 luglio 2024 (in corso di pubblicazione in G.U.)*

Dichiarazione IVA 2022: lettere promozione adempimento spontaneo

Individuate le **modalità** con le quali sono messe a **disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza**, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le **informazioni** derivanti dal **confronto** tra le **operazioni IVA trasmesse telematicamente e i dati della dichiarazione IVA** da cui risulterebbero delle anomalie. Nel provvedimento sono, altresì, indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. *Agenzia delle Entrate, provvedimento 15 luglio 2024, n. 29534*

Valute estere: il cambio di giugno 2024

È stato accertato il **cambio delle valute estere** per il mese di **giugno 2024**. La misura è stabilita con provvedimento pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. I valori indicati sono necessari quando, ad esempio, in applicazione di alcune disposizioni del TUIR, nella **determinazione del reddito ai fini IRPEF e IRES**, si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera, come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Sono applicabili anche i **tassi di cambio alternativi**, forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazioni pubbliche e verificabili. *Agenzia delle Entrate, provvedimento 15 luglio 2024, n. 294445*

Regime speciale IVA per pacchetti turistici: presupposti

L'applicazione del **regime speciale per pacchetti turistici** prescinde dalla qualificazione formale del soggetto passivo come agenzia di viaggio, in quanto le ragioni sottese al regime particolare sono del pari valide nell'ipotesi in cui **l'operatore economico non sia un'agenzia di viaggi o un organizzatore di giri**

turistici, nel senso generalmente attribuito a tali termini, ma effettui **operazioni identiche nell'ambito di un'altra attività**.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 15 luglio 2024, n. 155

Comunicazione somme non dedotte al fondo di previdenza complementare

Tenuto conto che la **comunicazione al fondo di previdenza complementare** è posta nell'interesse del contribuente, al fine di evitare la tassazione dei **contributi versati in sostituzione dei premi di risultato** al momento della liquidazione della prestazione, nell'ipotesi in cui sia il **datore di lavoro** a provvedere a tale comunicazione al posto del **dipendente**, quest'ultimo può ritenersi **esonerato** da tale obbligo.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 15 luglio 2024, n. 154

Come emettere la nota di variazione IVA in caso di operazioni straordinarie

Al verificarsi delle condizioni previste, la **società che subentra** nelle posizioni soggettive della cedente/commissionaria acquisisce la **facoltà di emettere la nota di variazione** con riferimento alle operazioni effettuate originariamente dalla società scissa/incorporata. Infatti, in presenza di operazioni societarie straordinarie (**fusione, incorporazione**), l'art. 2504bis c.c. dispone che la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 15 luglio 2024, n. 153

Il regime impatriati non si applica per le borse di studio

Sono da ritenersi **escluse dal regime speciale per i lavoratori impatriati**, in via generale, le **somme che non sono corrisposte a fronte della prestazione di un'attività lavorativa** svolta nel territorio dello Stato da parte del percipiente, quali, ad esempio, le borse di studio corrisposte ai fini di studio o di addestramento professionale (tirocinio e/o *stage*), che **non derivano da un rapporto di lavoro dipendente** nei confronti del soggetto erogante.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 15 luglio 2024, n. 152

Antiriciclaggio: nuovo protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza

L'**UIF** ha sottoscritto un **protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza** in materia di **prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio** dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, con l'obiettivo di accrescere l'efficacia delle azioni di rispettiva competenza e agevolare **l'individuazione di settori e fenomeni a maggiore rischio**.

UIF, comunicato stampa 12 luglio 2024

Pubblici registri immobiliari: pronti i codici atto

L'Agenzia delle Entrate ha adottato le tabelle contenenti i **codici-atto** per l'esecuzione delle **formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione nei pubblici registri immobiliari**. In particolare, sono state previste tre tabelle degli

atti soggetti a pubblicità immobiliare - nella forma, rispettivamente, della trascrizione, dell'iscrizione e dell'annotazione - a ciascuno dei quali è stato attribuito il relativo codice identificativo da indicare nella corrispondente formalità.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 11 luglio 2024, n. 292682

Registrazione di atti: pronti i codici tributo

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i **codici tributo** per il versamento:

- delle somme dovute a seguito di **definizione per pagamento** o per acquiescenza ex art. 15 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218;
- delle somme dovute a seguito di **definizione delle sole sanzioni** ex art. 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;
- delle somme dovute a seguito di **accertamento con adesione** di cui al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218;
- delle somme dovute a seguito di **conciliazione giudiziale** di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
- delle somme dovute a seguito della presentazione di **istanza per ravvedimento e riliquidazione dell'imposta**.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 11 luglio 2024, n. 35/E

“Energy Point” incasso del provento

Quanto agli **Energy Point**, la cui conversione comporta il conseguimento del provento, tenuto conto che l'eventuale **provento** realizzato è **condizionato a un evento incerto**, quale l'andamento della produzione di energia prodotta dall'impianto, appare corretto ritenere che possano rientrare tra **redditi diversi** di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-quinquies), del TUIR.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 11 luglio 2024, n. 151

Operazione di finanziamento formata all'estero

In caso di **operazioni di finanziamento formate all'estero**, per le quali non sussistono i requisiti per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, anche gli **atti di costituzione di ipoteca volontaria a garanzia** dei medesimi finanziamenti **non possano fruire del regime dell'imposta sostitutiva** e agli stessi si deve applicare, quindi, il **regime ordinario** previsto dalle **singole imposte** dovute.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 11 luglio 2024, n. 150

Cessione di un'azienda: in quali casi

Non si possono fissare aprioristicamente, in via generale e astratta, quali e quanti **beni e rapporti** siano necessari a costituire o, meglio, a **identificare** il nucleo indispensabile per determinare l'esistenza di un'**azienda**, poiché non assume esaustiva rilevanza solo il semplice **complesso di “beni”**, in sé e per sé stesso considerato, ma anche i **“legami” giuridici e di fatto** tra gli stessi, nonché la **destinazione funzionale** del loro insieme.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 11 luglio 2024, n. 149

Dividendi corrisposti a fondi UE/SEE

Per gli **OICR non conformi alla direttiva UCITS**, il regime di **esenzione** fiscale sui **dividendi e sulle plusvalenze** derivanti da **partecipazioni in società residenti in Italia** si applica nei casi in cui l'organismo di investimento possa qualificarsi come **FIA** in base alla legge dello Stato UE o SEE nel quale è istituito e sia **gestito da un GEFIA soggetto a vigilanza** ai sensi della direttiva AIFM.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 11 luglio 2024, n. 148

Soggetto non residente: rimborso IVA su acquisti

L'**identificazione diretta**, al pari della nomina di un rappresentante fiscale, non preclude al soggetto **non residente** la facoltà di chiedere il **rimborso IVA** mediante la procedura del "**portale elettronico**", purché le **fatture** di acquisto la cui IVA è richiesta a rimborso: siano **intestate** alla partita IVA del soggetto non residente (non è, quindi, consentito utilizzare il portale per ottenere il rimborso dell'eccedenza dell'IVA a credito relativa alle fatture passive intestate alla partita IVA italiana); **non confluiscano** nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentata utilizzando la partita IVA italiana.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 11 luglio 2024, n. 147

ZES Unica: fruizione e cumulabilità con altri crediti

In tema di **credito d'imposta per investimenti nella ZES unica**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardanti, tra l'altro, la **fruizione**, gli **investimenti ammissibili** e la **cumulabilità** con altri crediti d'imposta. Secondo quanto chiarito dalle Entrate, è possibile che un potenziale **beneficiario** indichi **più di un progetto** di investimento iniziale, fermo restando il limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Agenzia delle Entrate, FAQ 11 luglio 2024

Titolare di autorizzazione per regime speciale di zona: obblighi doganali

La normativa europea non esige dal **titolare di una zona franca** di registrare in ogni caso un «*Master Reference Number*», al fine di adempiere ai propri **obblighi di registrazione e appurare il regime speciale** di zona franca. Inoltre, una prassi amministrativa costante che, a seguito di una verifica dell'autorità doganale, annoti sulla **lettera di trasporto CMR** la **posizione delle merci** tramite **timbro e firma**, e che in passato abbia sempre consentito di appurare efficacemente il regime di zona franca, può fondare una tutela del **legittimo affidamento**, anche qualora sul documento non venga specificato il motivo del cambiamento di posizione delle merci.

Corte di Giustizia dell'UE, Conclusioni dell'Avvocato Generale 11 luglio 2024, causa C-376/2023

Prestazioni all'interno del gruppo IVA: trattamento fiscale

Le **prestazioni** effettuate a titolo oneroso tra **persone facenti parte di uno stesso gruppo**, formato da persone che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici e organizzativi, designato come unico soggetto passivo da uno Stato membro, **non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto**, anche nel caso in cui l'IVA dovuta o assolta dal destinatario di tali prestazioni non possa essere oggetto di una detrazione a monte. *Corte di Giustizia dell'UE, Sez. III, sentenza 11 luglio 2024, causa C-184/2023*

Espropriazione terreno agricolo: quando si applica l'IVA

Un'operazione di trasferimento, mediante **espropriazione**, della proprietà di **lotti di terreno agricolo** dietro pagamento di un'**indennità** al proprietario di tale terreno deve essere assoggettata all'**imposta sul valore aggiunto**, qualora tale **proprietario** sia un **agricoltore** soggetto passivo dell'IVA e agisca in quanto tale, anche se non esercita alcuna attività di commercializzazione fondiaria e non ha intrapreso alcuna azione diretta a tale trasferimento. *Corte di Giustizia dell'UE, Sez. III, sentenza 11 luglio 2024, causa C-182/2023*

Fondi di investimento gestiti internamente: esclusione costituzione

Non sussiste una discriminazione indiretta, qualora il diritto nazionale in materia di investimenti **non autorizzi la costituzione di fondi di investimento gestiti internamente**, cosicché l'assoggettamento a **imposta dei redditi** di tali fondi riguarda unicamente i **fondi di investimento stabiliti all'estero** gestiti internamente, i quali vengono, dunque, tassati come tutte le altre entità. *Corte di Giustizia dell'UE, Conclusioni dell'Avvocato Generale 11 luglio 2024, causa C-18/2023*

ZES Unica: i chiarimenti di Assonime

Assonime ha esaminato la disciplina del **credito d'imposta** per gli **investimenti nella ZES Unica**, con particolare riguardo agli **ambiti di applicazione soggettivo, territoriale e oggettivo** e si è soffermata sulle principali caratteristiche che concernono: **misura** del credito d'imposta; procedura di **accesso** all'agevolazione; **modello** di comunicazione; modalità di **fruizione**. La disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica è prevista dall'art. 16 del decreto Sud e riguarda i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. *Assonime, circolare 10 luglio 2024, n. 13*

Iscrizione albo: valutazioni su condanne penali

In sede di valutazione, ai **fini disciplinari**, delle **condotte dell'iscritto antecedenti all'iscrizione all'albo**, il Consiglio di Disciplina territoriale deve considerare sia la condotta riferita a eventuali **condanne penali** antecedenti all'iscrizione, qualora la condotta disciplinarmente rilevante si sia protratta nel tempo ben oltre l'iscrizione

all'albo, sia e soprattutto l'**omessa menzione** di condanna/e penale/i in sede di richiesta di iscrizione e, quindi, di dichiarazione sostitutiva di certificazione.
CNDCEC, Pronto Ordini 10 luglio 2024, n. 55

Professioni economico-giuridiche: cabina regia

Con D.M. 5 luglio 2024, il Ministero della Giustizia ha istituito una "**Cabina di regia permanente per le professioni economico-giuridiche**". L'organismo nasce per costruire un **canale di ascolto** permanente con le professioni del comparto economico-giuridico in una logica ispirata alla leale **collaborazione istituzionale** e perché una stabile interlocuzione con questi professionisti può assicurare la tempestività dei loro contributi, in vista dell'elaborazione di **iniziative legislative efficaci e adeguate** alle esigenze dei rispettivi settori di appartenenza.
CNDCEC, comunicato stampa 9 luglio 2024

Fiscalità dell'arte: le proposte di Assonime

Con un documento contenente proposte per una **fiscalità dell'arte più competitiva**, Assonime ha messo in risalto le problematiche fiscali dell'attuale sistema interno e ha sottolineato alcune possibili idee, che il legislatore delegato della riforma tributaria potrebbe prendere a riferimento nel dare attuazione alla **riforma fiscale**. Sul punto occorre osservare che questa normativa, anche se ancora non ha ricevuto attuazione, denota, per quanto riguarda l'**imposizione dei redditi**, la volontà di dare certezza al mercato dell'arte.
Assonime, Position Papers 8 luglio 2024, n. 5

IMPRESA

PNRR: modifiche al finanziamento dei centri di trasferimento tecnologico

Publicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il decreto che modifica il decreto 10 marzo 2023, concernente le modalità di attuazione della **linea di attività diretta al finanziamento dei centri di trasferimento tecnologico**, relativa all'Investimento 2.3 «*Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria*», Missione 4 «*Istruzione e ricerca*» - Componente 2 «*Dalla ricerca all'impresa*» del PNRR.
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreto 31 maggio 2024 (G.U. 16 luglio 2024, n. 165)

Florovivaismo: delega al Governo per la valorizzazione del settore

Publicata sulla *Gazzetta Ufficiale* la legge che **delega il Governo** ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, uno o più decreti legislativi per costituire un **quadro normativo organico** in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del **settore florovivaistico** e della **filiera florovivaistica**.
Legge 4 luglio 2024, n. 102 (G.U. 15 luglio 2024, n. 164)

Antiriciclaggio: segnalazioni di operazioni sospette cd. “sostitutive”

Con riferimento alle **segnalazioni di operazioni sospette (SOS) cd. “sostitutive”** trasmesse all’UIF, **dal 16 luglio 2024**, la possibilità di **sostituzione** verrà limitata a un periodo di **tempo più breve** e correlato allo stadio di lavorazione della segnalazione originaria. Qualora il segnalante ritenga comunque opportuno modificare le informazioni inserite in una segnalazione di operazioni sospette per cui risulti **inibita la sostituzione**, dovrà provvedere all’inserimento di una **“segnalazione collegata”** a quella che si intende correggere, valorizzando il **“tipo collegamento” = “CORREZIONE PRECEDENTE SOS”**.

UIF, comunicato stampa 15 luglio 2024

Nuova Sabatini: in arrivo il rifinanziamento per tutto il 2024

Il CNA esprime soddisfazione per il **refinanziamento della Nuova Sabatini**, nell’ambito del disegno di legge di assestamento del bilancio. Con lo stanziamento di ulteriori 201 milioni di euro, viene accolta la richiesta della Confederazione al Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* di dare continuità a una delle misure più importanti per il **sostegno degli investimenti di artigiani e micro e piccole imprese** e il MIMIT ha assicurato l’intervento **per coprire il fabbisogno dell’agevolazione per il 2024**.

CNA, comunicato stampa 15 luglio 2024

Permesso di costruire in sanatoria: requisito della “doppia conformità”

Il **requisito della “doppia conformità”** riveste un’importanza cruciale nell’ordinamento italiano, mirando ad assicurare, sull’intero territorio nazionale, l’**uniformità delle condizioni per ricondurre a legittimità gli abusi edilizi**: ciò a tutela dell’effettività della disciplina urbanistica ed edilizia e, quindi, indipendentemente dalla concreta estensione del fenomeno dell’abusivismo nei singoli contesti territoriali. In tal senso, tale requisito deve trovare applicazione sia in relazione alle **regioni a statuto ordinario** (costituendo un principio fondamentale della materia “governo del territorio”), sia in relazione alle **regioni a statuto speciale**, in quanto si tratta di una norma fondamentale di riforma economico-sociale.

Corte Costituzionale, sentenza 15 luglio 2024, n. 125

Decreto Agricoltura: in G.U. la conversione

Con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del decreto Agricoltura, entrano in vigore le disposizioni finalizzate a prevenire l’esposizione dei **lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza** derivanti dalle ondate di calore. A tale scopo, nei casi di eventi meteorologici avversi, per i datori di lavoro appartenenti ai **settori edile, lapideo e dell’escavazione** e i **datori di lavoro agricolo** diventa più semplice l’accesso, rispettivamente, alla **CIGO** e alla **CISOA**. Tra le ulteriori novità si segnala l’istituzione del sistema informativo contro il **caporalato** e della banca dati sui **contratti di appalto in agricoltura**.

Confermate, con alcune modifiche, le restrizioni all’installazione di nuovi **impianti fotovoltaici** su terreni agricoli produttivi, le misure di sostegno alle **filieri in crisi**

e le disposizioni per il rafforzamento del contrasto alle **pratiche sleali nel settore agricolo e agroalimentare**.

Legge 12 luglio 2024, n. 101 (G.U. 13 luglio 2024, n. 163)

PNRR: controlli revisore enti locali su avanzamento “procedurale”

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale Ricerca dei commercialisti hanno pubblicato il Documento “*La revisione negli enti locali: i controlli sui progetti PNRR/PNC*”, che propone strumenti operativi per accompagnare l’**organo di revisione** nella specifica attività di **verifica e revisione della rendicontazione dei progetti previsti dal PNRR** (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e **dal PNC** (Piano Nazionale per gli investimenti complementari). Le **check-list e i fac-simile di verbale** proposti possono costituire la base per predisporre la documentazione utile a comprovare il lavoro svolto e a ottenere gli elementi probativi, validi e sufficienti, ai fini dell’espressione del proprio giudizio. Si tratta di strumenti operativi che, non avendo rango di principio, **non sono vincolanti** e possono essere declinati a discrezione del revisore.

CNDCEC - FNC Ricerca, Documento di ricerca 13 luglio 2024

IA: stabilite regole armonizzate

È stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione Europea il Regolamento UE che stabilisce **regole armonizzate sull’intelligenza artificiale**. Lo scopo del regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno, istituendo un quadro giuridico uniforme, in particolare per quanto riguarda: lo sviluppo, l’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’uso di sistemi di intelligenza artificiale (**sistemi di IA**) nell’Unione, in conformità ai valori dell’Unione, la **promozione della diffusione** di un’intelligenza artificiale (**IA**) antropocentrica e affidabile, garantendo, nel contempo, un livello elevato di **protezione** della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, compresi la democrazia, lo stato di diritto e la protezione dell’ambiente, la protezione contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell’Unione, la promozione dell’innovazione.

Parlamento Europeo e Consiglio, Regolamento (UE) 13 giugno 2024, n. 2024/1689/UE (G.U.U.E. 12 luglio 2024, Serie L)

Guida turistica: dal 13 luglio in vigore la riforma della professione

Da sabato **13 luglio 2024**, è in vigore il regolamento attuativo della **riforma della professione di guida turistica**. L’intervento normativo è finalizzato a riconoscere la centralità della figura professionale di guida turistica, prevedendo un **esame di accesso** a cadenza annuale, un **elenco nazionale** gestito attraverso un’apposita piattaforma informatica dal Dicastero e un **sistema sanzionatorio** per i casi di violazione degli obblighi di aggiornamento e di comportamento stabiliti.

Ministero del Turismo, comunicato stampa 12 luglio 2024

ESG - 231: relazioni intercorrenti

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato sul sito istituzionale il documento **“Modello 231 e fattori ESG: l'importanza di una virtuosa connessione”**, elaborato dal **“Gruppo di lavoro interdisciplinare ESG-231”**, istituito nell'ambito delle Aree di delega **“Sviluppo sostenibile (reporting, consulenza, formazione)”** e **“Compliance e modelli organizzativi delle imprese”**.

CNDCEC, Informativa 12 luglio 2024, n. 92

Imprese energivore: adottate le “condizionalità green”

Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dopo il parere positivo di ARERA, ha firmato il decreto che adotta in via definitiva le cosiddette **“condizionalità green”** per le **imprese a forte consumo di energia elettrica**, che beneficiano di **agevolazioni in bolletta**, destinate al finanziamento delle fonti rinnovabili.

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, comunicato stampa 11 luglio 2024

Golden power: l'analisi di Assonime e le proposte di semplificazione

Assonime ha pubblicato la position Paper dal titolo **“Proposte per una semplificazione del quadro regolamentare e applicativo in materia di golden power”**, in cui vengono analizzati i principali problemi applicativi posti dalla disciplina *golden power* e vengono formulate alcune proposte di intervento, con la finalità di meglio chiarire l'**ambito di applicazione** della disciplina stessa, **riducendo** il numero delle **notifiche precauzionali**, e di fornire alle imprese indicazioni di riferimento per affrontare in un contesto di maggiore certezza e prevedibilità la **negoziatura e strutturazione** di delicate **operazioni societarie**.

Assonime, Position Paper n. 6/2024

Demanio marittimo: opere inamovibili cedute gratis a fine concessione

L'art. 49 del TFUE non osta a una norma nazionale secondo la quale, alla **scadenza di una concessione** per l'occupazione del **demanio pubblico** e salva una diversa pattuizione nell'atto di concessione, il **concessionario** è tenuto a **cedere, immediatamente, gratuitamente e senza indennizzo, le opere non amovibili** da esso realizzate nell'area concessa, anche in caso di rinnovo della concessione. Il principio di inalienabilità implica segnatamente che il demanio pubblico resta di proprietà di soggetti pubblici e che le **autorizzazioni** di occupazione demaniali hanno **carattere precario**, nel senso che esse hanno una durata determinata e sono, inoltre, revocabili. Ne consegue che l'acquisizione immediata, gratuita e senza indennizzo delle opere non amovibili, costruite dal concessionario su tale demanio, non può essere considerata come una modalità di cessione forzata delle opere suddette.

Corte di Giustizia dell'UE, sentenza 11 luglio 2024, causa C-598/22

Pagamento con procura: prestatore di servizi e veridicità autorizzazione

Qualora un'operazione di **pagamento** sia stata eseguita sulla base di una **procura** del titolare del conto bancario ricevuta mediante **atto notarile** e munita di postille e il titolare del conto contesti la validità della procura e, pertanto, di avere acconsentito a tale operazione di pagamento, il fatto che detta procura appaia regolare da un punto di vista formale non è sufficiente per ritenere che detta operazione di pagamento sia stata autorizzata. Il **prestatore di servizi di pagamento deve dimostrare** che l'**utente** di servizi di pagamento ha debitamente **espresso il suo accordo**, secondo la procedura per dare il consenso concordata con quest'ultimo, mediante detta procura, all'operazione di pagamento in questione.
Corte di Giustizia UE, sentenza 11 luglio 2024, causa C-409/22

Riparazione beni: piattaforma online europea

Publicata la direttiva UE recante **norme comuni** che promuovono la **riparazione dei beni** e che intende migliorare il funzionamento del mercato interno, promuovendo al contempo un consumo più sostenibile. I riparatori possono fornire al consumatore il **modulo europeo di informazioni sulla riparazione**, che è fornito gratuitamente, su un supporto durevole, nonché entro un periodo di tempo ragionevole dopo la richiesta e prima che il consumatore sia vincolato da un contratto per la fornitura di servizi di riparazione. La direttiva istituisce una **piattaforma online europea per la riparazione**, per consentire ai consumatori di trovare riparatori e, se del caso, venditori di beni ricondizionati, acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento o iniziative di riparazione di tipo partecipativo. La Commissione svilupperà l'**interfaccia online comune** per la piattaforma **entro il 31 luglio 2027**.
Parlamento e Consiglio Europeo, direttiva (UE) 13 giugno 2024, n. 2024/1799/UE (G.U.U.E. 10 luglio 2024, Serie L)

Apparecchiature radio: adeguamento norme UE

E' stato pubblicato il decreto legislativo recante disposizioni per l'**adeguamento** della normativa nazionale alle **direttive europee** concernenti l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla **messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio**. In particolare, viene modificato l'Allegato relativo alle apparecchiature radio che possono essere ricaricate sia mediante cavo, sia tramite mezzi diversi dal cavo, alla luce del progresso scientifico e tecnologico o degli sviluppi del mercato e per garantire un'**interoperabilità minima comune** tra le apparecchiature radio e i relativi **dispositivi di ricarica**, nonché al fine di migliorare la **convenienza dei consumatori**, **ridurre i rifiuti ambientali** ed evitare la frammentazione del mercato.
D.Lgs. 9 luglio 2024, n. 100 (G.U. 10 luglio 2024, n. 160)

BDSR: al via la fase sperimentale in Sicilia

Dal **10 luglio 2024**, la fase sperimentale della **banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche** (BDSR) includerà anche la **Sicilia**, oltre ad Abruzzo, Calabria, Lombardia,

Marche, Puglia e Veneto. Nel corso delle prossime settimane, sul sito del Ministero del Turismo verranno pubblicati tutti gli aggiornamenti sull'attivazione del servizio nelle altre regioni e province autonome, fino a coprire gradualmente l'intero territorio nazionale.

Ministero del Turismo, comunicato stampa 10 luglio 2024

LAVORO

Cessione quinto pensione: interessi aggiornati per il terzo trimestre

L'INPS ha aggiornato i **tassi di interesse** applicabili alle operazioni di **cessione del quinto per il terzo trimestre del 2023**. I tassi variano in misura direttamente proporzionale all'età del soggetto richiedente e sono utili alla determinazione dei **tassi usurari**.

INPS, messaggio 16 luglio 2024, n. 2614

TFR e crediti di lavoro: rilevazioni ISTAT giugno 2024

Con riferimento al mese di **giugno 2024**, è pari a **1,128469** il **coefficiente di rivalutazione** delle **quote di trattamento di fine rapporto accantonate**. A seguito del comunicato ISTAT del 16 luglio 2024, che ha stabilito in **119,5** l'**indice nazionale dei prezzi al consumo** per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di giugno 2024 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro.

ISTAT, comunicato stampa 16 luglio 2024

Licenziamento GMO e disciplinare: reintegra attenuata

Nuovi chiarimenti sul *Jobs Act* arrivano da due sentenze emesse dalla Corte Costituzionale. Le pronunce specificano che la **tutela reintegratoria attenuata** si applica anche al **licenziamento per giustificato motivo oggettivo** e al **licenziamento disciplinare** intimato per fatto punito dalla contrattazione collettiva con una semplice sanzione conservativa.

Corte Costituzionale, sentenze 16 luglio 2024, n. 128 e n. 129

Versamenti volontari agricoli per il 2024

Sono state rese note le **aliquote dei contributi volontari** relativi alle varie categorie di **lavoratori agricoli**, diversificate in base alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei lavoratori agricoli volontari. L'aliquota contributiva da applicare per la determinazione dell'importo dei contributi volontari dei **lavoratori agricoli dipendenti** per l'anno **2024**, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione, è quella stabilita per il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2023, pari al **29,90%**.

INPS, circolare 11 luglio 2024, n. 81

Pensionamento datore di lavoro: illegittimo il licenziamento

Il **datore di lavoro ditta individuale** che va in pensione e **cessa l'attività non è legittimato** a procedere con il **licenziamento collettivo** dei lavoratori subordinati.

Corte di Giustizia dell'UE, sentenza 11 luglio 2024, causa C-196/2023

Carta Dedicata a te: accrediti da settembre 2024

L'INPS fornisce le indicazioni attuative per l'erogazione e fruizione della Carta Dedicata a te, che spetta ai cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data del **24 giugno 2024**:

- iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell'Anagrafe della Popolazione Residente (**Anagrafe comunale**);
- titolarità di una certificazione ISEE ordinaria, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, con indicatore **non superiore ai 15.000 euro annui**.

INPS, messaggio 10 luglio 2024, n. 2575

Bonus psicologo: riapertura procedura telematica

L'INPS rende nota la **riapertura** della procedura di **registrazione dei dati di fatturazione ai professionisti che hanno confermato le sedute psicologiche** entro il 26 marzo 2024 e, solo per la regione Basilicata, entro il 6 maggio 2024, ma non le hanno corredate dei relativi dati di fatturazione entro il 21 maggio 2024. A tale fine, sarà resa disponibile in procedura la funzionalità per assicurare l'inserimento dei suddetti dati da parte degli psicoterapeuti, **dalle ore 9.00 del giorno 15 luglio 2024 alle ore 18.00 del giorno 31 luglio 2024**. Decorso il suddetto termine del 31 luglio 2024, le sedute confermate, ma non corredate dai dati di fatturazione, saranno definitivamente annullate d'ufficio. I rimborsi delle fatture possono essere effettuati solamente nei confronti dei professionisti per i quali il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP) abbia inviato conferma di iscrizione all'albo.

INPS, messaggio 10 luglio 2024, n. 2568

Minori non accompagnati: prima accoglienza

Dettate le **modalità di svolgimento del colloquio** che il **minore straniero non accompagnato** deve effettuare al momento dell'ingresso nelle strutture di prima accoglienza.

Il colloquio è da effettuare **non oltre tre giorni dall'ingresso del minore** nella struttura di prima accoglienza.

Il colloquio avviene secondo un approccio partecipativo e dialogico, che assicuri un ascolto attivo del minore e una piena comunicazione con l'operatore che conduce il colloquio.

D.P.C.M. 10 maggio 2024, n. 98 (G.U. 9 luglio 2024, n. 159)

RED e INVCIV: convenzione INPS/soggetti abilitati

Nella **convenzione tra l'INPS e i soggetti abilitati all'assistenza fiscale**, vengono disciplinati l'affidamento e la regolamentazione del servizio di **raccolta e trasmissione delle dichiarazioni** delle situazioni reddituali (**modelli RED**) e delle dichiarazioni di responsabilità (**modelli ACC.AS/PS**), al fine della corretta erogazione delle **prestazioni previdenziali e/o assistenziali** - Campagne RED ordinarie 2024 (anno reddito 2023) e 2025 (anno reddito 2024) e solleciti 2023.

INPS, messaggio 9 luglio 2024, n. 2563

Riduzione contributiva edili: misura confermata per il 2024

Nel decreto pubblicato nella sezione “*Pubblicità legale*” del portale istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, viene confermata la **riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali** in favore dei **datori di lavoro del settore edile**, nella misura dell'**11,50%**, con riferimento all'anno **2024**, come stabilito negli anni passati. La riduzione ha effetto sull'ammontare delle contribuzioni dovute all'INPS, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 21 maggio 2024, n. 368

AGENDA

Scadenze dal 18 luglio al 1° agosto 2024

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
LUGLIO 2024		
lunedì 22	Comunicazione tax credit pagamenti elettronici	
	Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali	
martedì 23	Assistenza fiscale dei sostituti d'imposta, dei CAF o professionisti abilitati: consegna Mod. 730	
	Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e professionisti abilitati	
giovedì 25	Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile/trimestrale e dati statistici acquisti e cessioni	
lunedì 29	Presentazione del Mod. IVA 2024 entro 90 giorni dalla scadenza	
martedì 30	Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro	
	Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo	
mercoledì 31	Intermediari finanziari: comunicazione periodica all'Anagrafe tributaria	
	Presentazione degli elenchi INTRA 12 e versamento	
	Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2023 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare	
	Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS	

	Presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale IVA per i soggetti che hanno aderito al regime OSS	
	Presentazione istanza/modelli di rimborso IVA infrannuale	
	Ravvedimento diritti camerali dovuti per l'anno 2023 per imprese soggette a ISA	
	Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Termine ultimo per la presentazione in via telematica delle schede per la scelta dell'8, del 5 e del 2 per mille	
	Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo	
	Versamento dell'IRPEF, dell'IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale ed imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l'anno 2023 Redditi 2024 PF e SP soggetti agli ISA	
	Versamento dell'IRPEF, dell'IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale, cedolare secca ed imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l'anno 2023 Redditi 2024 PF e SP con maggiorazione dello 0,40%	
	Versamento diritti camerali per i contribuenti con maggiorazione dello 0,40 a titolo di interesse corrispettivo	
	Versamento diritti camerali soggetti ISA	
	Versamento imposta e IVA in seguito a adeguamento agli ISA per i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 2023	
	Versamento saldo e acconto imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2024 e IRAP 2024 società con esercizio a cavallo	
	Versamento saldo e primo acconto IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2023 (Redditi 2024 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali) con maggiorazione dello 0,40%	
	Versamento saldo e primo acconto IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti da dichiarazione dei redditi per 2023 (Redditi 2024 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali soggetti ISA)	

	Versamento saldo e primo acconto IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2023 (Redditi 2024 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali)	
	AGOSTO 2024	
giovedì 1	Inizio sospensione	